

SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Per accelerare l'installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili il DL n. 17/2022 aveva introdotto una serie di semplificazioni e modifiche alle norme vigenti. Con la legge di conversione n. 34/2022 sono state apportate ulteriori novità riguardanti:

- la semplificazione dell'installazione delle pompe di calore a gas;
- le semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche;
- l'ampliamento dell'applicazione dell'autoconsumo per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
- le disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici;
- semplificazioni amministrative per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

SEMPLIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE DELLE POMPE DI CALORE A GAS (*articolo 9-bis del DL 17/2022*)

In merito ai requisiti degli impianti termici il decreto semplifica l'installazione delle pompe di calore a gas, facendole rientrare nelle deroghe di quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 5 del DPR n. 412/1993. Per queste, infatti, **non è necessario il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio**. È comunque necessario posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente **norma tecnica UNI7129** e successive modifiche e integrazioni.

Ulteriori dettagli

Per accedere a tale deroga è comunque obbligatorio che i prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti e che le pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, abbiano un rendimento superiore a quello previsto all'[articolo 4, comma 6, lettera b\), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59](#) e quindi un rendimento utile in condizioni nominali, η_u , riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula $90 + 3 \log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW). La verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO E SUPERBONUS AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE (*articolo 15 del DL 17/2022*)

Relativamente alle semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico il decreto prevede due importanti disposizioni:

- la **definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica**, destinati al **riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica**, che avverrà con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica (comma 1 dell'art. 15 del DL 17/2022). Tale decreto individuerà anche i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che:
 - ⇒ tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e
 - ⇒ scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.

SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Sono comunque fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

- rientrano tra le spese ammesse per gli interventi di superbonus anche quelle relative all'installazione delle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'[articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (comma 1-bis dell'art. 15 del DL 17/2022).

AMPLIAMENTO DELL'APPLICAZIONE DELL'AUTOCONSUMO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI (art. 10-ter del DL 17/2022)

Il decreto, in merito all'autoconsumo di energia rinnovabile, amplia il campo di applicazione dello stesso, nel caso di impianto/i di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. Prevede quindi che **l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo**. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) lettera a) comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs 199/2021¹.

Ulteriori dettagli

*In questo caso l'autoconsumatore può accedere agli **strumenti di incentivazione** di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 199/2021 che riguardano la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso, delle tariffe per piccoli impianti e degli incentivi per la condivisione dell'energia.*

Rimane comunque quanto già previsto dalla normativa vigente e cioè che l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e che l'impianto di produzione a fonti rinnovabili possa essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In questo ultimo caso l'autoconsumatore può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'[articolo 8 del D.Lgs 199/2021](#) ed alle compensazioni di cui all'[articolo 32, comma 3, lettera a\) dello stesso decreto](#).

Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati nella stessa misura in entrambe le configurazioni (impianti direttamente interconnessi all'utenza con collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km e nel caso di utilizzo della rete di distribuzione esistente). In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, l'ARERA stabilirà le modalità di applicazione degli oneri all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuovi impianti.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONSUMI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI (art. 19-quater del DL 17/2022)

Il decreto prevede che, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare **per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici**, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al DPR 16 aprile

¹ L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

2013, n. 74², non deve essere superiore, in inverno, a **19 gradi centigradi**, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a **27 gradi centigradi**, meno 2 gradi centigradi di tolleranza, al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato.

Si ricorda che l'art. 3 del D.P.R. 74/2013 prevede che:

- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non debba superare:
 - ⇒ 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - ⇒ 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (**articolo 9 comma 1 del DL 17/2022**)

Il Decreto prevede anche misure per semplificare l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici facendoli **rientrare fra gli interventi di manutenzione ordinaria**³ e quindi in **attività di edilizia libera**. Inoltre **l'installazione:**

- può avvenire su **edifici** e su **strutture e manufatti fuori terra** (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali⁴ (centri storici) o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale e **con qualunque modalità** (es. su coperture inclinate o piane). Non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
- è **liberalizzata** insieme anche alle **opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica** e agli eventuali **interventi di potenziamento o adeguamento della rete** esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
- **non è soggetta all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati**, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

² Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

³ Art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. "Testo Unico Edilizia".

⁴ Individuate ai sensi del DM 1444/1968.